



AXA Insurance
Marine Cargo Policy

Polizza IT00028053MA

Angelucci Trasporti Srl



XL INSURANCE COMPANY SE, PARTE DEL GRUPPO AXA

Contraente	Angelucci Trasporti Srl
Indirizzo	Zona Industriale Ovest Casoli - Chieti
CAP - Città - Nazione	01885530699
Codice Fiscale	
Broker	Inter.ass. interventi assicurativi Srl
Polizza trasporti n.	IT00028053MA

Data di redazione della presente edizione del contratto: 6 marzo 2023

Prodotto rivisto in base alle Linee Guida “Contratti Semplici e Chiari” emanate dal Tavolo Tecnico coordinato da ANIA e recepito da IVASS con Lettera al Mercato del 14 marzo 2018

**SOMMARIO**

SOMMARIO	3
DEFINIZIONI	5
SCHEDA DI POLIZZA	8
CONDIZIONI GENERALI	13
Art. 1) Dichiarazioni del contraente	13
Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della copertura	13
Art. 3) Comunicazioni fra le Parti	13
Art. 4) Modifiche dell'assicurazione	13
Art. 5) Coassicurazione	13
Art. 6) Aggravamento del rischio	13
Art. 7) Diminuzione del rischio	13
Art. 8) Oneri fiscali	14
Art. 9) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente	14
SEZIONE A. RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	15
Art. 10) Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 11) Rischi esclusi	15
Art. 12) Limiti di indennizzo	16
Art. 13) Estensione ai trasporti internazionali in regime CMR	17
Art. 14) Massimali	17
Art. 15) Periodo dell'assicurazione	17
Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	17
Art. 17) Dolo e colpa grave	18
Art. 18) Appropriazione indebita, incauto affidamento	18
Art. 19) Assicurazione della responsabilità del vettore per trasporti con cisterne	18
Art. 20) Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi	19
Art. 21) Portata utile	20
Art. 22) Danni subiti da corpi container, casse mobili, rimorchi e/o semirimorchi, centinati di terzi	20
Art. 23) Eventi per causa di forza maggiore	21
Art. 24) Deroga esclusioni per merci affidate a sub-vettore	21
SEZIONE B. ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO	22
Art. 25) Oggetto della copertura	22
Art. 26) Modalità di applicazione	22
Art. 27) Condizioni di copertura	23
Art. 28) Danni derivanti da variazioni di temperatura via terra	23
Art. 29) Durata della copertura	25
Art. 30) Trasporto di merci deperibili appositamente predisposti ed alimentati a «Ghiaccio secco»	26
Art. 31) Contaminazione da clandestini	26
Art. 32) Somme assicurate	27
Art. 33) Valore assicurabile	27
Art. 34) Mancata effettuazione del viaggio	27
Art. 35) Avaria comune e spese di salvataggio	28
Art. 36) Abbandono	28
Art. 37) Spese di inoltro a destino	28



Art. 38)	Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi	29
Art. 39)	Clausola rimpiazzo	29
Art. 40)	Merci usate e/o danneggiata	29
Art. 41)	Merci prive di imballaggio/protezione.....	29
Art. 42)	Emissione diretta dei Certificati di Assicurazione	29
Art. 43)	Emissione certificati con lettera di credito	30
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI		31
Art. 44)	Durata del contratto	31
Art. 45)	Merci.....	31
Art. 46)	Condizioni applicabili.....	32
Art. 47)	Operazioni di carico e scarico	32
Art. 48)	Clausola traghetti	32
Art. 49)	Sgombero sede stradale e/o smaltimento e/o distruzione	32
Art. 50)	Clausola cisterne	32
Art. 51)	Limiti territoriali	33
Art. 52)	Obbligo di sorveglianza.....	33
Art. 53)	Obbligo di antifurto	34
Art. 54)	Incidente stradale.....	35
Art. 55)	Furto del rimorchio e/o semirimorchio	35
Art. 56)	Delimitazione della copertura per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi	35
Art. 57)	Deroga per delimitazione della copertura nel caso di furto del veicolo di proprietà	36
Art. 58)	Bagnamento	36
Art. 59)	Franchigie e scoperti	36
Art. 60)	Ispezioni della compagnia	36
Art. 61)	Richiesta del Commissario d’avarìa e perizia dei danni.....	36
Art. 62)	Pagamento in valuta	36
Art. 63)	Calcolo del premio	36
Art. 64)	Pagamento e regolazione del premio.....	37
Art. 65)	Inclusione trasporti commissionati dalla Spettabile NUMBER ONE	37
Art. 66)	Clausola Bonus / malus	38
Art. 67)	Buona fede.....	38
Art. 68)	Deroga chiusa istruttoria.....	38
Art. 69)	Clausola broker.....	38
NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO		39
Art. 70)	Obblighi generali dell’Assicurato	39
Art. 71)	Obbligo di denuncia alle Autorità	39
Art. 72)	Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo.....	40
Art. 73)	Modalità per il risarcimento del danno.....	40
Art. 74)	Gestione delle vertenze – Spese legali.....	41



DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente indicato, i seguenti i termini avranno il significato ad essi nel seguito attribuito, da intendersi al plurale o al singolare a seconda del contesto.

Apparecchio antifurto	il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo
Assicurato	Il beneficiario delle coperture accordate dal presente Contratto, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica a cui sia riconosciuta, mediante espressa indicazione nel Contratto, la qualità di Assicurato.
Assicuratore/Società/Compagnia	XL INSURANCE COMPANY SE, compagnia assicurativa autorizzata in Irlanda, con sede legale in Dublino, St. Stephen's Green 8, D02 VK30, con sede secondaria in Milano, 20154, Corso Como 17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e partita Iva n. 12525420159, iscritta nell'Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00161.
Assicurazione	Il presente contratto di Assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
Beni assicurati	I beni assicurati con il presente Contratto.
Broker	Il Broker incaricato per la gestione del presente Contratto.
Codice Civile	Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX, n.262.
Codice delle Assicurazioni Private	Il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il presente Contratto di Assicurazione.
Contratto/ Contratto di Assicurazione	Il presente accordo, inclusivo delle Condizioni di Assicurazione, della Scheda di Polizza, dei relativi allegati, nonché della documentazione di natura pre-contrattuale di volta in volta richiesta dalle disposizioni applicabili.
Certificato di assicurazione	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione
Chiavi dell'antifurto	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto
Danno	Pregiudizio sofferto al verificarsi del Sinistro.



Delegataria	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione ed alla gestione del contratto.
DIP	Il documento informativo precontrattuale danni, previsto e disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41/2018.
DIP Aggiuntivo	Il documento informativo precontrattuale danni, ulteriore e in aggiunta al DIP, previsto e disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41/2018.
Indennizzo	Pagamento che l'Assicuratore effettua in seguito a un Sinistro, in esecuzione del Contratto di Assicurazione.
Franchigia	L'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.
Luogo di destinazione	la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato
Massimale	L'importo che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Motrice	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Operatore MTO	il vettore che per il trasferimento di una merce utilizza due o più modalità di trasporto diverse.
Parti	Le parti del presente Contratto, quali la Società, la Contraente e, a seconda dei casi, l'Assicurato.
Perito	Tecnico fiduciario nominato dalla Società e/o dall'Assicurato per la stima del Danno.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma che la Contraente dovrà pagare a fronte delle coperture previste dal presente Contratto di Assicurazione.
Rimorchio	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.



Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei Danni che possono derivarne.
Scheda di Polizza	Documento contenente le informazioni essenziali della Polizza.
Scoperto	La quota in percentuale di ogni Danno liquidabile a termini di Assicurazione che rimane a carico dell'Assicurato.
Set informativo	Il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione e il modulo di proposta, ove previsto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, co. 3, del Regolamento IVASS n. 41/2018.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Spedizioniere	il soggetto che assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Spedizioniere-vettore	il soggetto che, con mezzi propri o altrui, assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte
Veicolo	il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura e il carro ferroviario.
Vettore	il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

**SCHEDA DI POLIZZA**

- A. DATI DELLA CONTRAENTE** Contraente della presente polizza è:
Angelucci Trasporti Srl
- B. OPERAZIONI ASSICURATE** Vettore stradale effettivo e contrattuale
- C. DURATA COPERTURA** **Effetto dalle h. 00.00 del 01/02/2023**
Scadenza alle h. 00.00 del 01/02/2024
- D. BROKER** **Inter.ass. interventi assicurativi Srl**
Numero iscrizione R.U.I.: B000163577 –
Pec: direzione@pec.interassitaly.com

E. MASSIMALI, LIMITI E SOTTOLIMITI

La copertura assicurativa è prestata **entro le somme massime per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento riportate nella tabella seguente, da intendersi al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie.**

SEZIONE A.RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	
Per i trasporti nazionali in Italia il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile e/o successivi aggiornamenti in materia di responsabilità del vettore stradale.	€ 50.000,00
Per telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo	€ 25.000,00
Per i trasporti a mezzo nave traghetto, Ro/Ro	€ 500.000,00
Per i trasporti in regime CMR - Art. 13)	
Per ciascun autocarro / sinistro	€ 350.000,00
Per ciascun traghetto, Ro/Ro	€ 500.000,00
Per telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo	€ 25.000,00
per soste di più veicoli come regolamentato dall' Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	€ 350.000,00
Telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo	€ 25.000,00



per giacenza a terra in magazzini/ depositi di proprietà della Contraente e/o di sub- vettori da essa incaricati del trasporto come regolamentato dall' Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	€ 500.000,00
in caso di inapplicabilità dei limiti per dolo/colpa grave – per autocarro e per sinistro	€ 350.000,00
in caso di Appropriazione indebita, incauto affidamento - per autocarro e per sinistro	€ 350.000,00
per spese connesse a Sgombero sede stradale, pulitura, distruzione e/o recupero delle merci dalla sede stradale - Art. 49)	€ 5.000,00 per evento € 20.000,00 per anno
in caso di Eventi per causa di forza maggiore - Art. 23)	€ 350.000,00
SEZIONE B.ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO	
per ogni autocarro di proprietà e/o di vettori terzi, con o senza rimorchio	€ 350.000,00
per ogni nave traghetto, RO/RO	€ 500.000,00
Per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico accadimento	€ 500.000,00
Per telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo	€ 75.000,00
Spedizioni per conto Activa Srl	
Per il committente il limite di esposizione degli assicuratori è	€ 5.000,00 a trimestre € 20.000,00 per annualità
Telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo	€ 75.000,00
LIMITI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	
per ogni giacenza tecnica in deposito di terzi in corso di transito	€ 500.000,00
Indipendentemente dalle somme assicurate previste separatamente dalle Sezioni di Polizza, l'obbligo degli Assicuratori a seguito di un unico avvenimento non potrà eccedere il limite di	€ 500.000,00
per danni dovuti a Contaminazione da clandestini - Art. 31)	€ 50.000,00 per evento € 75.000,00 per anno



per Danni subiti da corpi container, casse mobili, rimorchi e/o semirimorchi, centinati di terzi - Art. 22)	€	10.000,00 per evento
	€	10.000,00 per anno
LIMITATAMENTE AI TRASPORTI COMMISSIONATI NUMBER ONE		
Trasporti effettuati in RCV in ambito nazionale		
Per autocarro / sinistro	€	36.000,00
Per traghetto, Ro/Ro	€	250.000,00
Trasporti effettuati in ambito CMR		
Per autocarro / sinistro	€	250.000,00
Per traghetto, Ro/Ro	€	250.000,00
Per i casi di dolo / colpa grave per entrambi i regimi di trasporto		
Per autocarro / sinistro	€	250.000,00
Per traghetto, Ro/Ro	€	250.000,00
Sezione per conto		
Per autocarro / sinistro	€	250.000,00
Per traghetto, Ro/Ro, convoglio ferroviario	€	250.000,00

F. FRANCHIGIE E SCOPERTI:

I Danni e le perdite risarcibili in base alla presente Assicurazione saranno liquidati al netto delle Franchigie e Scoperti, per ciascun sinistro/avvenimento, di seguito precisati:

SEZIONE A.RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	
furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento, mancata consegna ed ammanchi in genere	Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 250,00
furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato come da Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	
in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli Art. 70) e Art. 71) di polizza.	nessuno Scoperto



in caso di Dolo, e/o colpa grave - Art. 17)	Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
in caso di appropriazione indebita - Art. 18)	
per Danni riferiti alla “ Deroga esclusioni per merci affidate a sub-vettore ” - Art. 24)	Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per Danni dovuti a variazione di temperatura	Scoperto del 15% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per contaminazione e Colaggio per trasporti a mezzo cisterne	Scoperto del 15% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per danni da Contaminazione da Clandestini - Art. 31)	Scoperto del 15% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per Danni da bagnamento - Art. 58)	Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 250,00
per tutte le altre tipologie di avvenimento	Franchigia fissa di € 250,00
SEZIONE B.ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO	
furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere	scoperto del 10% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 250,00
in caso di Dolo e/o colpa grave	scoperto del 20% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
inottemperanza alla regolamentazione furto e/o “warranties”, se previste	scoperto del 20% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per Danni dovuti a Variazione di temperatura	Scoperto del 15% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 500,00
per tutti gli altri avvenimenti	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro

**G. PREMIO:**

Le coperture previste di seguito saranno prestate dopo il pagamento, ad ogni scadenza, del Premio così come calcolato all' qui di seguito riepilogato.

Premio Imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 62.000,00	€ 6.000,00	€ 68.000,00

Pagabile a mezzo bonifico bancario in n. DUE (2) rate anticipate di € 34.000,00 cadauna, scadenti rispettivamente il 01/02 e 01/08 di ciascun anno.

Il pagamento del Premio per l'importo di Euro è stato fatto a mie mani in data _____



CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Dichiarazioni del contraente

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della copertura

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se la Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3) Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o della Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dalla Contraente.

Art. 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Compagnie in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, **senza vincolo solidale**, anche se il contratto sottoscritto è unico e anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6) Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Art. 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 9) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o a essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.



SEZIONE A. RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE

Art. 10) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore / spedizioniere vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della copertura in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli Art. 52) Obbligo di sorveglianza, Art. 53) Obbligo di antifurto e Art. 54) Incidente stradale che seguono.

È compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, **restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.**

La copertura della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) **altre responsabilità contrattuali**
- b) **eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti**

Art. 11) Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) **dolo della Contraente o dell'Assicurato**
- b) **appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi**
- c) **infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose**
- d) **vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci**
- e) **bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte**

La Compagnia non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- f) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa**

Pagina 15 di 45



- g) **cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo**
- h) **contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini**
- i) **esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico**
- j) **atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici**
- k) **atti di terrorismo**
- l) **atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi**
- m) **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani**
- n) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche**

Art. 12) Limiti di indennizzo

Limite

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.

Soste

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Compagnia non potrà eccedere il massimale previsto dall' Art. 14) Massimali della presente polizza.

Inapplicabilità limiti dell'art.1696 CC

Qualora, per effetto dell'applicazione del V comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in polizza, ferme comunque tutte le altre condizioni di polizza, segnatamente le esclusioni in essa contenute, **con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10%** in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

Sono inoltre a carico della Compagnia le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'Art. 70) Obblighi generali dell'Assicurato, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'Art. 74) Gestione delle vertenze – Spese legali.

Art. 13) Estensione ai trasporti internazionali in regime CMR

L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati a mezzo navi traghetto e/o RO-RO.

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni veicolo, del massimale indicato all'Art. 14) Massimali della presente polizza.

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque le esclusioni di polizza.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il Contraente/Assicurato effettui trasporti in regime di cabotaggio terrestre all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea, a condizione che siano rispettate tutti gli obblighi di legge previsti in materia, la copertura prestata dalla polizza si intende estesa anche a questi trasporti:

- nei limiti dei massimali da essa previsti per ogni autocarro e/o sinistro
- nel rispetto dei limiti previsti dal Paese in cui è avvenuto il trasporto
- in ogni caso fermo restando che il limite massimo dell'obbligazione della Società non potrà essere superiore al risarcimento calcolato come previsto dalla CMR – art. 23 – paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9 e art. 25

Art. 14) Massimali

Il limite dell'obbligazione della Compagnia per la presente sezione è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti. Detto limite è fissato sino alla concorrenza dei massimali indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 15) Periodo dell'assicurazione

La copertura è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. **La copertura per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto**, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Compagnia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la copertura rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la copertura cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.**

Pagina 17 di 45



Qualora la sosta a destino superi le 72 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 52).

È esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio e furto delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

Art. 17) Dolo e colpa grave

Le coperture di cui alla presente polizza sono estese a coprire i danni e le perdite, dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di spedizioniere/vettore e/o vettore stradale materiale o contrattuale, derivanti totalmente o parzialmente da:

- a) **colpa grave** dell'Assicurato suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) **dolo e/o colpa grave** dei dipendenti dell'Assicurato e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti verso i quali gli Assicuratori mantengono il pieno diritto di rivalsa.

Art. 18) Appropriazione indebita, incauto affidamento

In parziale deroga di quanto previsto al comma b) dell'Art. 11) Rischi esclusi, la Società è obbligata per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati da sub vettori e da dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi e/o del sub vettore.

Inoltre, la copertura prestata con la presente polizza rimarrà operante nel caso di furto, sottrazione e/o mancata consegna delle merci dipendenti da incauto affidamento delle stesse per il trasporto, fermo restando la non risarcibilità di eventuali danni conseguenti a trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle vigenti leggi, ai quali l'Assicurato abbia affidato direttamente la merce.

Resta inteso e convenuto che la Società non contesterà la validità della copertura in presenza di buona fede degli Assicurati, nella scelta di terzi vettori.

Art. 19) Assicurazione della responsabilità del vettore per trasporti con cisterne

In deroga a quanto previsto dall' Art. 45) lettera j), di polizza l'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.

La presente condizione aggiuntiva è operante sia per la Sezione A che per la Sezione B nei limiti della garanzia prestata da ciascuna delle due sezioni.

Durata dell'assicurazione

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto della cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

**Contaminazione e colaggio**

Per i danni derivanti da contaminazione del prodotto causato da errata bonifica o lavaggio delle autocisterne adibite al trasporto, per l'operatività della presente garanzia è condizione essenziale che in caso di danno sia presentato il certificato del lavaggio della cisterna che ha causato il sinistro.

Sono esclusi i danni dovuti a miscelazione del prodotto trasportato con altri liquidi contenuti nel serbatoio.

Art. 20) Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi

L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'Art. 44) lettera i) di polizza, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci
- c) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini degli Art. 52), Art. 53), Art. 54) di polizza, tali sinistri siano compresi in copertura

La presente copertura è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.
 -

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la Compagnia non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- **errata regolazione del termostato**
- **mancata preraffreddamento dell'autocarro, ove necessaria**
- **mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente**
- **mancata preraffreddamento della merce**
- **non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie**



In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 16) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto, la copertura prestata dalla presente copertura inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e **cessa con lo scarico dal medesimo**. L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. **L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.**

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI - PROVVEDIMENTI

Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura
- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la copertura
- oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio
- mostrare al Commissario d'Avaria o Perito - ai sensi dell'Art. 70) lettera c) di polizza - la registrazione delle temperature rilevate

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 73) di polizza, l'Assicurato deve esibire:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale
- il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto)

Art. 21) Portata utile

È facoltà dell'Assicurato/Contraente trasportare per ogni viaggio e su ogni singolo automezzo, un sovraccarico stabilito nella misura del 20% della portata utile indicata sulla Carta di Circolazione.

Tuttavia, se il sovraccarico dovesse eccedere il limite stabilito, la Società risponderà, entro i massimali convenuti, solo qualora l'Assicurato/Contraente provi che gli eventuali danni e perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza di tale sovraccarico.

Art. 22) Danni subiti da corpi container, casse mobili, rimorchi e/o semirimorchi, centinati di terzi

La presente copertura assicurativa copre anche la responsabilità della Contraente/Assicurato nella veste di vettore nei casi in cui lo stesso venga chiamato a rispondere di danni materiali e diretti subiti dalle suddette merci, che al verificarsi di un sinistro coperto risultino caricati/agganciati su/a mezzi di proprietà e/o gestione diretta della Contraente/Assicurato.



La copertura assicurativa è limitata ai seguenti rischi:

- a) incendio
- b) rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale
- c) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale, tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente
- d) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso
- e) furto con sottrazione dell'autocarro

Art. 23) Eventi per causa di forza maggiore

In parziale deroga alle esclusioni di cui all'Art. 11) Rischi esclusi, lettere j) ed l), l'Assicuratore è obbligato anche nei seguenti casi, qualora l'Assicurato risulti responsabile per sentenza passata in giudicato, per impossibilità di provare la causa esonerativa di responsabilità:

1. rapina
2. danni provocati da scioperanti, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi

Art. 24) Deroga esclusioni per merci affidate a sub-vettore

In caso di trasporto affidato a un sub-vettore, l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta a una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e) dell'Art. 11) Rischi esclusi:

1. infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose purché gli eventuali danni e perdite siano stati provocati da cause del tutto estranee a tale infrazione
2. vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci purché gli eventuali danni e perdite siano stati provocati da cause del tutto estranee al vizio d'imballaggio
3. bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte, purché tale modo di trasporto e stoccaggio, sia avvenuto al di fuori del controllo della Spett. le Contraente

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che la Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.



SEZIONE B. ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO

Art. 25) Oggetto della copertura

La presente Sezione deve intendersi valida e operante per gli eventuali danni e/o perdite, materiali e diretti, che le merci assicurate possono subire durante i trasporti e/o spedizioni effettuati dalla Spett.le Contraente o suoi incaricati, per conto dei legittimi proprietari nel seguito indicati, i quali, oltre all'incarico del trasporto delle predette merci, hanno rilasciato specifico mandato scritto a provvedere anche alla copertura assicurativa per loro conto. Il mandato ricevuto da corrispondenti e/o agenti della Spett.le Contraente sarà ritenuto valido ai fini della presente copertura a condizione che l'avente diritto abbia rilasciato al corrispondente/agente sopra citato il relativo mandato ad assicurare per le merci per suo conto.

Si conviene di considerare validi, in assenza di un formale mandato scritto, anche ordini di assicurazione conferiti con altri mezzi.

Pertanto, l'impossibilità di esibire mandato scritto non pregiudicherà l'operatività della garanzia sempreché risulti documentabile l'addebito del proprietario delle merci e/o altro soggetto avente diritto, interessato al trasporto, e sia fornita dichiarazione dello stesso che non esistano altre assicurazioni sulla merce oggetto del sinistro. Il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o al Contraente sempreché gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato.

Resta peraltro concordato che, qualora sulla stessa merce risultasse esistente altra copertura assicurativa per i medesimi rischi, la presente copertura opererà solo a secondo rischio, ad integrazione di eventuali insufficienze di massimale o copertura della copertura a primo rischio e, comunque, si intenderà applicabile la normativa di Legge/Convenzione per la Responsabilità vettoriale.

Resta comunque inteso che la Contraente dovrà fornire agli Assicuratori la documentazione necessaria per esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Considerato quanto previsto dalla Legge del 27 Maggio 1993 N. 162. e, a precisazione di quanto indicato dalle Condizioni Generali di Polizza, **la presente assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori non autorizzati, al momento del sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, sia riferito agli Spett.li Assicurato/Contraente che a Terzi vettori.**

Spedizioni per conto Activa Srl

Si conviene tra le parti che limitatamente ai danni verificatesi alle merci Activa Srl a seguito di ammanco, mancata consegna, danneggiamento e movimentazioni in genere, i relativi sinistri saranno gestiti come segue:

Al termine di ogni trimestre e nei giorni successivi Activa Srl emetterà una nota di debito riepilogativa di tutte le merci danneggiate e/o mancanti; a fronte di ciò la Contraente si impegna a fornire agli assicuratori l'eventuale documentazione necessaria per la gestione dei danni.

Art. 26) Modalità di applicazione

Notifica dei Rischi

La Contraente è dispensata dal comunicare gli stessi alla Società con l'eccezione di quanto segue:

- trasporti da e/o per Paesi attualmente soggetti a sanzioni, per i quali ha l'obbligo di comunicazione preventiva al fine di ottenere benestare dall'Assicuratore concordando termini e condizioni;
- spedizioni in eccedenza ai massimali di Assicurazione;
- Rischi non rientranti in copertura di Assicurazione.

Pagina 22 di 45

**Art. 27) Condizioni di copertura**

La copertura assicurativa si intende prestata in base alle Condizioni Generali ed Addizionali, integrate, dalle seguenti Clausole di delimitazione della copertura:

- Clausola 98/01 (Pieno Rischio)
- Clausola 98/05 (Rischi Scioperi)
- Clausola 98/06 (Rischi Guerra)
- Institute Cargo Clauses (A) ed. 01.01.2009
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 01.01.2009

Durante il trasporto a bordo aereo o nave, nave-traghetto, o RO/RO, la copertura è estesa ai “rischi guerra”, alle condizioni stabilite dalle:

- Institute War Clauses (Cargo) ed. 01.01.2009

Limitatamente alle sole spedizioni per via marittima si intendono richiamate ed operanti:

- **Clausola di Classificazione** **ed. 2001**

Inoltre, in comune a tutte le tipologie di trasporto assicurate, si intendono richiamate e sempre operanti le seguenti clausole:

- **Sanction Limitation and Exclusion Clause** **ed. 11.08.2010**
- **Termination of Transit Clause (Terrorism)** **ed. 01.01.2002**
- **Cargo ISM Endorsement** **ed. 01.05.1998**
- **Marine Cyber Endorsement LMA 5403** **ed. 11.11.2019**
- **Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause** **ed. 10.11.2003**
- **Communicable disease exclusion (Cargo) JC2020-011** **ed. 17.04.2020**

Art. 28) Danni derivanti da variazioni di temperatura via terra**Copertura**

I danni derivanti da variazione di temperatura sono indennizzabili purché siano causati da:

- guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo **di 8 h** nei trasporti terrestri;

nonché conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore;
- furto o rapina.

Esclusioni

La Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) omessa o errata indicazione al vettore della temperatura corretta;
- b) mancata preraffreddatura della merce.
- c) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito od arrivo;



Limitatamente ai trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la Società inoltre non è obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;**
- b) mancata preraffreddazione dell'autocarro o del container, ove necessaria;**
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria.**

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica del medesimo. L'assicurazione resta valida negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo - sempreché con le merci a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo nella località finale del viaggio a condizione che l'apparato frigorifero sia stato mantenuto operante.

L'assicurazione per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla polizza, ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la copertura è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente la stipula dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 h per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 h per i prodotti refrigerati o freschi.

Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione

Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno rimanendo comunque operante, in tale periodo, la copertura - **il Contraente, o chi per esso, deve:**

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero**

oppure



- **richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.**

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi di polizza la registrazione delle temperature rilevate in conformità al presente articolo

Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- **le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;**

- **la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.**

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art. 29) Durata della copertura

La copertura ha inizio dal momento in cui le merci vengono per la prima volta movimentate nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate nel/sul mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio.

La copertura continua durante l'eventuale giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento della Contraente e prosegue durante l'ordinario corso del viaggio fino a che le merci non siano consegnate al Magazzino del ricevitore od altro Magazzino finale nella località di destinazione, **con l'intesa che il periodo di giacenza prima della consegna finale non potrà eccedere i seguenti termini:**

- 3° giorno nella località di destino e ciò a decorrere dalla data di arrivo delle merci.

Qualora la sosta a destino superi le 72 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 62).

La validità della copertura non sarà pregiudicata da cambiamenti di percorso, trasbordi forzati e non forzati purché non decisi dalla Contraente e/o non provocati dalla Stessa e/o dai suoi dipendenti, mandatari e preposti, e salvo ove ne sia il caso, il diritto degli Assicuratori a percepire un adeguato sovrappremio da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

Durante le soste nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o da loro gestiti, la garanzia è operante esclusivamente per le merci che si trovino a bordo dell'autocarro in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati nonché nel corso delle operazioni tecniche di carico e scarico; sono pertanto escluse le giacenze a terra nei citati magazzini o depositi.

**Art. 30) Trasporto di merci deperibili appositamente predisposti ed alimentati a «Ghiaccio secco»**

La garanzia assicurativa è estesa a coprire i danni materiali e diretti occorsi a merci deperibili conservate all'interno di idonei box a tenuta isotermica, alimentati con ghiaccio secco, muniti di appositi rilevatori atti a verificare l'eventuale variazione di temperatura delle merci occorsa durante il trasporto.

La garanzia è operante a condizione che vengano impartite agli incaricati del trasporto le necessarie istruzioni scritte in merito al termine di tempo massimo entro il quale le merci devono essere consegnate a destino nonché adeguate istruzioni per la conservazione della merce qualora la consegna dovesse, per cause indipendenti dalla volontà del mittente, eccedere la data prevista/stabilita.

Il mittente dovrà altresì adottare tutte le misure preventive esercitabili al fine di garantire il corretto mantenimento della refrigerazione per l'eventuale durata del trasporto eccedente il tempo massimo di consegna, e comunque per un periodo non inferiore ad ulteriori 24 ore rispetto al termine massimo previsto per la consegna, mediante l'utilizzo di adeguati imballi con ghiaccio secco aggiuntivi rispetto a quelli originari.

Si precisa che gli Assicuratori non risponderanno per perdite o danni dipendenti da:

- mancate od inidonee istruzioni scritte al vettore riguardo alla temperatura da mantenere durante tutto il corso del viaggio, nonché i tempi ed i termini di consegna delle merci;
- impiego di sistemi di imballaggio e/o containerizzazione non idonei alla tipologia del trasporto;
- scelta inadeguata del vettore incaricato del trasporto se direttamente effettuata dall'Assicurata;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria all'interno degli imballi e/o contenitori impiegati per il trasporto;
- danni derivati dall'uso improprio dei sistemi di raffreddamento quando imputabile all'Assicurata;
- mancata prerrefrigerazione della merce prima dell'inizio del trasporto o della consegna al vettore;
- non rispondenza del prodotto alle normative legali-sanitarie vigenti nel paese di destinazione finale.

Per quanto concerne i Rischi Scioperi, qualora si dovessero verificare danni da alterazioni e/o influenze di temperatura determinati e/o conseguenti ad un rischio coperto ai sensi delle allegate Clausole Scioperi, se prestate, la garanzia sarà operante solo qualora non si tratti di sciopero preavvisato.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti indicati nella **SCHEDA DI POLIZZA**.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

Art. 31) Contaminazione da clandestini

La copertura include i danni e/o perdite che le merci dovessero subire a seguito di contaminazione, avvenuta durante l'esecuzione del trasporto e perpetrata da soggetti clandestini, celati all'interno degli autocarri.

L'assicurazione prestata, ai sensi del predetto articolo, è operante a condizione che i clandestini siano penetrati mediante segni di effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro furgonato o, qualora telonato, con violazione dei teloni di protezione del carico e sempreché l'effrazione, lo scasso o la violazione siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o dalle competenti autorità.

Le merci contaminate devono essere riconosciute non conformi totalmente o parzialmente dalle Autorità Sanitarie o dai relativi Enti competenti del Paese o luogo di destinazione.



Ai fini della valutazione del danno, in aggiunta alla documentazione già prevista dalle Condizioni Generali, l'Assicurato dovrà presentare:

- certificato di origine delle merci
- certificato rilasciato dalle autorità Sanitarie del Paese di provenienza
- dichiarazione, rilasciata dalle Autorità Sanitarie o Enti competenti del Paese o luogo di destinazione, di mancata conformità totale o parziale delle merci
- certificato di smaltimento delle merci

Art. 32) Somme assicurate

Le coperture di cui alla presente Sezione sono prestate, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti sino alla concorrenza dei massimali indicati nella

SCHEDA DI POLIZZA.

In caso di superamento dei suddetti limiti, non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del c.c. **(fatto salvo per i trasporti via nave che si intendono garantiti a valore intero).**

Art. 33) Valore assicurabile

Ai fini della determinazione del valore assicurabile e del calcolo degli eventuali danni, il valore assicurabile stesso si intende costituito come segue:

- per le merci trasportate in seguito a vendita: valore di fattura di vendita (al netto di I.V.A.)
- per le merci trasportate in seguito ad acquisto: valore di fattura di acquisto (al netto di I.V.A.)

In entrambi i casi i suddetti importi potranno essere aumentati di eventuali altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, sempreché non già ricompresi in fattura.

Per merci trasportate con causali differenti dall'acquisto e dalla vendita il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese e oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

Art. 34) Mancata effettuazione del viaggio

Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla cosa assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito o a impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive e atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.

**Art. 35) Avaria comune e spese di salvataggio**

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una copertura per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, **l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di copertura ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la copertura bancaria pagati dall'Assicurato.**

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 36) Abbandono

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione. L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 37) Spese di inoltro a destino

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune e alle spese di salvataggio, non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie della Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari
- b) in caso di rischi rientranti nelle clausole «Rischi guerra» o «Rischi sciopero» o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza

Art. 38) Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi

Qualora fossero applicabili le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata/PEC.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax o lettera raccomandata, PEC. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 39) Clausola rimpiazzo

In caso di danno a una qualsiasi parte dell'oggetto assicurato, in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti dall'assicurazione di cui alla presente Polizza, gli Assicuratori risponderanno solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente e rimborseranno la spesa di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, purché questa non superi il valore del bene assicurato.

Art. 40) Merci usate e/o danneggiata

In caso di trasporto di merce usata e/o danneggiata devono intendersi in ogni caso esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un evento di trasporto accaduto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione, discolorazione o di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene.

Art. 41) Merci prive di imballaggio/protezione

La copertura s'intende operante anche qualora le merci, per loro natura e dimensione, dovessero essere spedite prive d'imballaggio secondo gli standard in uso; in questo caso la copertura s'intende prestata con esclusione di qualsiasi danno derivante da eventi atmosferici, temperatura e/o umidità, graffi, rigature, scheggiature, sverniciature, discoloramento, ruggine, ossidazione.

Art. 42) Emissione diretta dei Certificati di Assicurazione

Relativamente alle spedizioni rientranti nella presente Polizza per le quali sia richiesta la certificazione della copertura assicurativa, gli Assicuratori autorizzano la Contraente alla diretta emissione dei certificati di assicurazione avvalendosi del sistema automatico messo a disposizione dagli Assicuratori stessi sul sito web <https://globalcargo.axaxl.com>, conformandosi a tutti gli obblighi nello stesso previsti che qui si intendono come letti ed accettati.

La Contraente si impegna a porre in atto tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dagli Assicuratori.

La Contraente indennizzerà gli Assicuratori per qualsiasi reclamo, richiesta, perdite o spesa dipendenti dall'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dagli Assicuratori.



La Contraente s’impegna, inoltre, a rimborsare agli Assicuratori eventuali franchigie o scoperti pattuiti a suo carico e non.

In caso di sinistro gli Assicuratori avranno facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante tali trasporti sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 43) Emissione certificati con lettera di credito

Qualora venga emesso un certificato di assicurazione che, per ragioni di credito bancario, preveda il pagamento integrale del danno al ricevitore e/o beneficiario nella località di destino a fronte dei rischi coperti dalla presente polizza, **la Contraente si impegna a rimborsare alla Società Assicuratrice – in caso di danno – l’importo della franchigia fissa e/o scoperto stabiliti all’articolo “Franchigie e scoperti” della presente polizza.**

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 44) Durata del contratto

a) Effetto

Il presente contratto ha validità per il periodo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA **SCHEDA DI POLIZZA**.

b) Tacita proroga

Si conviene tra le Parti Contraenti che la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi secondo le modalità riportate nel paragrafo seguente “Disdetta del contratto”.

c) Disdetta del contratto

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di TRENTA giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata RR (o pec).

Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati e metteranno a disposizione della Contraente il rateo del premio, netto di imposte, relativo al periodo di rischio non corso. In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di TRENTA giorni dalla data della lettera di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni di Polizza.

Art. 45) Merci

Merci Assicurate

Per merci assicurate devono intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo: Varie, ad esclusione di quanto sotto disposto.

Merci escluse

Salvo espressa pattuizione sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi e semi preziosi**
- b) oggetti d'arte e/o collezionismo**
- c) piante e animali vivi**
- d) pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi**
- e) autoveicoli e motoveicoli, imbarcazioni**
- f) carichi completi di telefonia mobile, tablet e similari**
- g) masserizie**
- h) armi e munizioni**
- i) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici o frigoriferi**
- j) merci da trasportarsi con cisterne**

A parziale deroga di quanto sopra indicato, si intende compresa in copertura la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- **telefonia cellulare, elettronica di consumo e farmaceutici (deperibili e non) non a carico completo e entro i massimali indicati nella SCHEDA DI POLIZZA**

Art. 46) Condizioni applicabili

Si intendono applicabili le seguenti condizioni:

- **Sanction limitation and exclusion clause JC2010/014**
- **Clausola di Classificazione ed. 2001**
- **Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.03**
- **Marine Cyber Endorsement LMA 5403 ed. 11.11.2019**
- **Communicable disease exclusion (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020**

Art. 47) Operazioni di carico e scarico

Si intendono inclusi eventuali danni e/o perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico delle merci oggetto del trasporto. La suddetta copertura sarà operante a condizione che:

- le operazioni siano eseguite con mezzi meccanici idonei e a cura di personale specializzato
- risulti evidente che il vettore si sia assunto la responsabilità di effettuare l'operazione di carico e scarico accessorie al trasporto o, in alternativa, il vettore dichiara per iscritto di essersi assunto la responsabilità di effettuare le operazioni di carico e scarico accessorie al trasporto

Si precisa che per "carico" s'intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione esattamente contraria, incluse altresì le eventuali operazioni di posizionamento delle merci purché inerenti e continuative alle predette operazioni di scarico dal mezzo vettore nelle immediate vicinanze dello stesso.

Pertanto, ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza a terra nelle vicinanze del mezzo vettore o viceversa è esplicitamente esclusa dalla copertura.

Art. 48) Clausola traghetti

Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei Compartimenti marittimi italiani ed europei, la copertura per le merci assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente Assicurazione, compreso il Rischio di getto e/o asporto dal mare.

Art. 49) Sgombero sede stradale e/o smaltimento e/o distruzione

Limitatamente agli autocarri di proprietà e/o gestione diretta, la Società rimborserà le spese sostenute e documentabili dall'Assicurato per lo sgombero, pulitura, distruzione e/o recupero delle merci dalla sede stradale.

Art. 50) Clausola cisterne

In parziale deroga a quanto previsto all'Art. 45) lettera j), l'assicurazione è estesa a coprire i trasporti di merci effettuati con cisterne.

La presente estensione è operante per entrambe le sezioni di polizza entro i rispettivi massimali.

**Durata dell'assicurazione**

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o dalla manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo della cisterna – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

Contaminazione e colaggio:

Per i danni derivanti da contaminazione del prodotto causato da errata bonifica o lavaggio delle autocisterne adibite al trasporto, per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che in caso di danno sia presentato il certificato del lavaggio della cisterna che ha causato il sinistro.

Sono esclusi danni dovuti a miscelazione del prodotto trasportato con altri liquidi contenuti nel serbatoio.

Art. 51) Limiti territoriali

La presente copertura è valida per i trasporti da/per/attraverso località dell'Europa (Turchia inclusa), con l'esclusione dei seguenti Paesi:

- **Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Ucraina, Yemen, paesi dell'ex URSS a est del 60° meridiano**
- **Paesi belligeranti**
- **Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali**
- **Paesi soggetti a sanzioni, proibizioni e/o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti**

Eventuali trasporti per i suddetti paesi potranno essere coperti, a discrezione della Compagnia, - solo se richiesti preventivamente - a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta.

Inoltre si precisa che, limitatamente ai soli rischi Guerra e rischi scioperi, per eventuali spedizioni da/per/attraverso Paesi con rischio classificato "3.2 o superiore" come rilevabile dal sito internet <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> la relativa copertura potrà essere richiesta di volta in volta prima dell'inizio del viaggio a tassi e condizioni da concordarsi.

Nel caso in cui non fosse rispettata la notifica di cui sopra, la spedizione s'intenderà comunque coperta alle condizioni di polizza ma con l'esclusione dei danni derivanti dai rischi guerra e scioperi.

Art. 52) Obbligo di sorveglianza

L'operatività della copertura, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo**

ovvero



b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati

ovvero

c) sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo

Art. 53) Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la copertura è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Compagnia**
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista**
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Compagnia - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso**
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto**

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Compagnia o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura**

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Compagnia tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nell' Art. 57) Deroga per delimitazione della copertura nel caso di furto del veicolo di proprietà. Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Compagnia, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la copertura prestata ai sensi del presente articolo rimarrà**



automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio

Art. 54) Incidente stradale

La copertura è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito a incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli Art. 52) e Art. 53).

Art. 55) Furto del rimorchio e/o semirimorchio

A integrazione e parziale modifica di quanto previsto all'Art. 53), si prende atto che agli effetti della validità della copertura furto del rimorchio e/o semirimorchio gli stessi dovranno:

se sganciati dalla motrice

essere dotati di antifurto per semirimorchio isolato dal trattore stradale con perno da 2", con serratura a singola uscita, completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta e dotato di cassetta in acciaio INOX per riporre l'antifurto in fase di riposo e catena di sicurezza per l'ancoraggio dell'antifurto al semirimorchio. Ai fini della validità della copertura è necessario il fissaggio in modo stabile al semirimorchio da parte di un'officina specializzata;

se agganciati alla motrice

essere dotati di antifurto Blocca Ralla che impedisca lo sgancio del semirimorchio dal trattore stradale, con corpo in alluminio e con serratura a singola uscita, completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta.

Eventuali apparecchi antifurto con caratteristiche diverse, dovranno essere preventivamente approvati dalla Compagnia.

In alternativa all'installazione dell'apparecchio antifurto, i rimorchi e/o semirimorchi dovranno essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta oppure a custodia presso aree adeguatamente protette.

La mancata applicazione delle prevenzioni suddette comporta l'inoperatività della copertura.

Furto di singoli colli:

Nel caso di furto di singoli colli interi dal veicolo senza sottrazione dello stesso, la garanzia è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) Mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti autorità;

ovvero

- b) Durante le soste dei veicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura constatai dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti autorità.

Art. 56) Delimitazione della copertura per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli Art. 52) e Art. 53) di polizza, agli effetti dell'operatività della copertura, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10%, da sommarsi a quelli già stabiliti.

**Art. 57) Deroga per delimitazione della copertura nel caso di furto del veicolo di proprietà**

L'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli Art. 52), e Art. 53) non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10%, da sommarsi a quelli già stabiliti.

Art. 58) Bagnamento

La copertura si intende altresì operante per danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli di proprietà della Spettabile Contraente, lasciati aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte

Art. 59) Franchigie e scoperti

In caso di sinistro verranno applicate gli Scoperti e le Franchigie indicate alla SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 60) Ispezioni della compagnia

Gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura assicurativa.

Art. 61) Richiesta del Commissario d'avaria e perizia dei danni

Il Contraente/Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per danni il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a **€ 2.500,00**.

Resta in ogni caso inteso che la Contraente/Assicurato - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 62) Pagamento in valuta

Eventuali danni indennizzabili verranno risarciti nella valuta di polizza o del certificato (ove emesso). E' data facoltà alla Contraente di richiedere il pagamento in valuta diversa, in tal caso l'indennizzo verrà effettuato applicando il cambio in vigore alla data di pagamento del sinistro.

Art. 63) Calcolo del premio

Il premio viene convenzionalmente calcolato applicando il tasso sottoindicato al Fatturato Noli pari a € 15.000.000. (al netto di IVA) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'IVA, escluso il fatturato "One Express e il fatturato verso i clienti che sono veicolati e distribuiti nel circuito **"One Express e per l'attività di deposito e logistica"**.

- **0.40%**

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato noli;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della diversa durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato noli durante lo stesso periodo.



Il premio anticipato viene acquisito dalla Società e non potrà esserne richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..

Il premio minimo, comunque acquisito dall'Assicuratore, viene stabilito in € 100.000,00 così calcolato e scomposto:

Fatturato noli € 10.000.000,00 x 1,00% = € 100.000,00

Premio imponibile	Euro	100.000,00
Imposte al 12.50%	Euro	12.500,00
Totale	Euro	112.500,00

Art. 64) Pagamento e regolazione del premio

All'inizio del periodo assicurativo la Contraente versa un acconto di premio determinato sulla stima preventiva dei parametri indicati al precedente articolo "calcolo del premio", intendendosi detta somma quale premio minimo anticipato e comunque acquisito dagli Assicuratori all'inizio del periodo assicurativo e soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Per quanto sopra e salvo esplicita pattuizione, in caso di mancato raggiungimento del fatturato (o altro parametro) preventivato utilizzato per il calcolo del premio non si procederà alla restituzione del premio anticipato.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i valori definitivi dei parametri sopraccitati previsti in polizza.

L'eventuale differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla Contraente entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

È convenuto che la ritardata comunicazione da parte della Contraente non pregiudicherà la validità continuativa del contratto.

La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui la Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Ispezioni della compagnia:

gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura assicurativa.

Art. 65) Inclusione trasporti commissionati dalla Spettabile NUMBER ONE

Tutte le spedizioni relative a NUMBER ONE sono da considerarsi incluse entro i massimali indicati nella **SCHEDA DI POLIZZA**. Si precisa inoltre che le garanzie di cui alla SEZIONE B - Assicurazione Danni Per Conto - sono da intendersi operanti esclusivamente per le Società di cui all'**Allegato A** alla presente polizza.



Art. 66) Clausola Bonus / malus

In caso di andamento tecnico negativo ovvero S/P incluso i premi di regolazione superiore al 70% il cliente verserà a titolo di malus un ulteriore 10% dei premi complessivamente versati.

Nel caso di S/P inferiore al 50% il cliente riceverà a titolo di partecipazione agli utili e sempreché il contratto venga rinnovato con il medesimo assicuratore il 10% dei premi complessivamente versati.

Art. 67) Buona fede

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore od omissione non intenzionali o involontari della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché suoi dirigenti, impiegati, dipendenti in genere, nonché suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 68) Deroga chiusa istruttoria

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che abbiano determinato il sinistro, gli Assicuratori non si avvarranno della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo del Contraente e/o Assicurato.

La Contraente s'impegna, comunque, a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità.

Fermo quanto sopra, qualora successivamente alla liquidazione ed al pagamento del sinistro, Vi fosse sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria Civile e/o Penale, tale da rendere il reclamo liquidato non risarcibile a termini di polizza, la Contraente/Assicurata si impegna alla restituzione dell'importo liquidato maggiorato degli interessi di Legge.

Art. 69) Clausola broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spettabile:

INTER.ASS.

e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spettabile **INTER.ASS.**

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto della Contraente agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente. Parimenti ogni comunicazione dagli Assicuratori al Broker si intenderà come fatta alla Contraente. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.



NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli Art. 70), Art. 71) e Art. 72) si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Per gli eventuali danni che colpissero le merci durante il trasporto marittimo, dovrà essere sempre chiesto l'intervento del Commissario di Avaria, incaricato dagli Assicuratori indicato sul Certificato; in mancanza di tale Commissario di Avaria potrà essere richiesto l'intervento di

G.D.S.A. sas - Genova, Italy: n.tel. +39 010 5723637

e-mail: info@gestionedanni.it

c.c.: t.gazzillo@interassitaly.com

Art. 70) Obblighi generali dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia
- c) darne immediato avviso alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro
- d) trasmettere tempestivamente alla Compagnia qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
- g) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari e opportuni
- h) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Compagnia la richiesta di risarcimento ricevuta.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

Art. 71) Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

Pagina 39 di 45



- a) la descrizione dei fatti
- b) i dati di identificazione del veicolo
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Compagnia.

Art. 72) Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Compagnia o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Compagnia. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 73) Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'Art. 71) e agli eventuali documenti previsti dall'Art. 70), lettera d) deve trasmettere alla Compagnia:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli")
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.



Art. 74) Gestione delle vertenze – Spese legali

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, **sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati**.

Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Emessa in due esemplari ad un unico effetto.
Genova, 06/03/2023

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETÀ
XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE



Preso atto dell'informativa prevista dalla vigente normativa in materia di Dati personali, la Contraente si impegna ad ottenere il consenso dell'interessato (Assicurato e/o Beneficiario e/o dei terzi danneggiati) al trattamento da parte della Società dei suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Contratto.

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di cui sopra:

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1) Dichiarazioni del contraente**
- Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della copertura**
- Art. 3) Comunicazioni fra le Parti**
- Art. 6) Aggravamento del rischio**
- Art. 9) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente**

SEZIONE A. RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE

- Art. 10) Oggetto dell'assicurazione**
- Art. 11) Rischi esclusi**
- Art. 12) Limiti di indennizzo**
- Art. 14) Massimali**

SEZIONE B. ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO

- Art. 25) Oggetto della copertura**
- Art. 27) Condizioni di copertura**
- Art. 32) Somme assicurate**
- Art. 38) Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi**

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

- Art. 44) Durata del contratto**
- Art. 45) Merci**
- Art. 46) Condizioni applicabili**
- Art. 51) Limiti territoriali**
- Art. 52) Obbligo di sorveglianza**
- Art. 53) Obbligo di antifurto**
- Art. 59) Franchigie e scoperti**
- Art. 60) Ispezioni della compagnia**
- Art. 64) Pagamento e regolazione del premio**

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 70) Obblighi generali dell'Assicurato**
- Art. 71) Obbligo di denuncia alle Autorità**
- Art. 72) Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo**

IL CONTRAENTE / ASSICURATO



**ALLEGATO A – POLIZZA IT00028053MA
ANGELUCCI TRASPORTI SRL**

Elenco delle Società committenti dei trasporti a NUMBER ONE – SEZIONE B Assicurazione Danni per Conto:

- BOLTON FOOD S.P.A.
- PALMERA e SIMMENTHAL
- BRENDOLAN
- BRUNO ELETTRODOMESTICI
- CAMPARI
- CARGILL
- CARLSBERG ITALIA (solo viaggi completi di fusti)
- CARLSBERG HORECA
- COCA COLA
- EUROSPIN
- GLAXO
- HARIBO
- HEINZ ITALIA
- MONTEBIANCO
- NEWLAT
- NOSTROMO
- PARMALAT,
- POMPADOUR THE SRL
- PRODOTTI STELLA
- REIRE
- RG
- RIGONI DI ASIAGO
- PANARELLO DISTRIBUZIONI SRL
- CAFFE' BORBONE
- GS
- LIFE SPA
- PARTESA
- CASA DEL DOLCE

**NORME CHE REGOLANO IL PRESENTE CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE****Articolo 1341****Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 1342**Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 1892**Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893**Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Articolo 1894****Assicurazioni in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1897**Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articolo 1898**Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901**Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Articolo 1907****Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1908**Valore della cosa assicurata**

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Articolo 1913**Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Articolo 1914**Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/01
ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO)**

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 – Durata dell'assicurazione

I – L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II – Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III – Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.

- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

**CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05
ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI**

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- l) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alla lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI**

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purchè derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 – Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purchè l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, semprechè l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finchè le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purchè l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dalla scarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per "arrivo":
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

- c) per “luogo” (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa “arrivare” secondo il significato indicato alla lettera b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l’aeromobile possa atterrare.

Art. 4 – Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all’esercizio delle facoltà riconosciute all’armatore, all’esercente dell’aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purchè l’Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, in conformità dell’art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l’assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 – Inoltro parziale delle merci

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

N.B. Sono inoltre operanti le disposizioni previste dall’art. 15 all’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)

RISKS COVERED

Risks

1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

General Average

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

"Both to Blame Collision Clause"

3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.

EXCLUSIONS

4. In no case shall this insurance cover
 - 4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
 5. 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from
 - 5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out
prior to attachment of this insurance or
by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.
 - 5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
 - 5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by
 - 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
 7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense
 - 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions
 - 7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted

7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive.

DURATION

Transit Clause

8. 8.1 Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,

continues during the ordinary course of transit

and terminates either

- 8.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
 - 8.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
 - 8.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 8.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge outside of the subject-matter insured from the overseas vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur.
- 8.2 If, after discharge outside from the overseas vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.
- 8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

Termination of Contract of Carriage

9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers*, either

- 9.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,
or
- 9.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

Change of Voyage

10.10.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.*

10.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

CLAIMS

Insurable Interest

- 11.11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 11.2 Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Forwarding Charges

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered under this insurance, the

Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured.

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees.

Constructive Total Loss

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

Increased Value

14.14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance

15.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,

15.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

17. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

19. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a change of destination is notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA).

CL382

01/01/2009

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

Risks

1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 1.2 any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted
 - 1.3 any person acting from a political, ideological or religious motive.

General Average

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
 - 3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 3.9 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from
 - 4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out
prior to attachment of this insurance or
by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.
- 4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
- 4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

Transit Clause

5. 5.1 Subject to Clause 8 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,

continues during the ordinary course of transit

and terminates either

5.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

5.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

5.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or

5.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the subject-matter insured from the overseas vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur.

5.2 If, after discharge overseas from the overseas vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 5.1.1 to 5.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 5.1.1 to 5.1.4 above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, re-shipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

Termination of Contract of Carriage

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers*, either

6.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,
or

6.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

Change of Voyage

7. 7.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.*

7.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

CLAIMS

Insurable Interest

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Increased Value

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance

- 10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,
10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
and
11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 6, or a change of destination is notified under Clause 7, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA).

CL386
01/01/2009

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

Risks

1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

General Average

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 3.8 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from any hostile use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from
 - 4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out
prior to attachment of this insurance or
by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.

- 4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.

- 4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

Transit Clause

5. 5.1 This insurance
 - 5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel
and
 - 5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,
or

- on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,
whichever shall first occur;
nevertheless,
subject to prompt notice to the Insurers and to an additional premium, such insurance
- 5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom,
and
- 5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,
or
on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge,
whichever shall first occur.
- 5.2 If during the insured voyage the overseas vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by overseas vessel or by aircraft, or the subject-matter insured is discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying overseas vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If the subject-matter insured is on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2
- 5.2.1 where the on-carriage is by overseas vessel this insurance continues subject to the terms of these Clauses,
or
- 5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of the contract of insurance and shall apply to the on-carriage by air.
- 5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and this insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then *provided notice is given to the Insurers before the commencement of such further transit and subject to an additional premium*, this insurance reattaches
- 5.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;
- 5.3.2 in the case of the subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final port of discharge;
thereafter this insurance terminates in accordance with 5.1.4.
- 5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the overseas vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the overseas vessel unless otherwise specially agreed by the Insurers.
- 5.5 *Subject to prompt notice to Insurers, and to an additional premium if required*, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

(For the purpose of Clause 5

"arrival" shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge

"overseas vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

Change of Voyage

6. 6.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.*

6.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

7. Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.

CLAIMS

Insurable Interest

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Increased Value

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance

- 10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,
- 10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

- 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE:- Where a reattachment of cover is requested under Clause 5, or a change of destination is notified under Clause 6, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA).

CL385

01/01/2009

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE 01/01/2001

QUALIFYING VESSELS

1. This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:
 - 1.1 a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies (IACS*), or
 - 1.2 a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of that nation (including trading on an inter-island route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to Insurers for rates and conditions to be agreed. **Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.**

AGE LIMITATION

2. Cargoes and/or interests carried by Qualifying Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions **subject to an additional premium to be agreed.**

Bulk or combination carriers over 10 years of age or

other vessels over 15 years of age unless they :

2.1 have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or

2.2 were constructed as containerhips, vehicle carriers or double-skin open-hatch gantry crane vessels (OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.

CRAFT CLAUSE

3. The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.

NATIONAL FLAG SOCIETY

4. A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.

PROMPT NOTICE

5. **Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Insurers, the right to cover is dependent upon compliance with that obligation.**

LAW AND PRACTICE

6. This insurance is subject to English law and practice.

* For a current list of IACS Members and Associate Members please refer to the IACS website at www.iacs.org.uk

Sanction Limitation and Exclusion Clause (Ed. 11/08/2010)

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re) insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re) insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Sanction Limitation and Exclusion Clause (Ed. 11/08/2010) – libera traduzione

Gli Assicuratori (Riassicuratori) non saranno tenuti a garantire copertura e non saranno responsabili per il pagamento di reclami o la fornitura di altri benefici previsti dalla presente assicurazione, quando il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale benefici esporrebbero l'assicuratore (Riassicuratore) a qualunque sanzione, divieto o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or

any person acting from a political, ideological or religious motive,

such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

or

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit,

or

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If the contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

JC2009/056
01/01/2009

01/05/1998

CARGO ISM ENDORSEMENT

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board :

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and**
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.**

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

11 November 2019

10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

CL 370

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

(Cargo)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

JC2020-011
17 April 2020



Informativa resa all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) per il trattamento dati relativi alle procedure assuntive e di gestione e/o liquidazione di sinistri, nonché pratiche di risarcimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e in relazione ai Suoi dati personali che intendiamo trattare, La informiamo al fine di permetterci di svolgere correttamente le procedure di accertamento del danno e di liquidazione connesse alla gestione di rapporti assicurativi alle quali Lei è interessato in qualità di:

Assicurato Contraente Terzo interessato a pratiche di risarcimento

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, Corso Como, 17.

2. Come utilizziamo i Suoi dati personali e le basi giuridiche del trattamento

Tratteremo i Suoi dati personali per le seguenti finalità e in conformità alle seguenti basi giuridiche:

- i. **Trattamento necessario per dare seguito alla sua richiesta di indennizzo:** gestione e/o liquidazione di sinistri in esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dell'attività assicurativa o riassicurativa esercitata da XL Insurance Company SE, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
- ii. **Trattamento necessario per legge:** rispetto degli obblighi di legge come previsti dalla normativa di settore in materia assicurativa;
- iii. **Legittimo interesse del titolare:** perseguimento del legittimo interesse di XL Insurance Company SE per effettuare analisi su dati, per prevenire e accertare casi di frode, riciclaggio, terrorismo e altri reati, per sviluppare nuovi servizi e migliorare i servizi esistenti, per svolgere e sviluppare le nostre attività, per svolgere attività amministrative in relazione ai nostri servizi, per esercitare, salvaguardare e tutelare i nostri diritti ai sensi di legge ovvero i diritti di terzi, per svolgere attività di ricerca e sviluppo relativamente a nuovi prodotti assicurativi, per svolgere attività di revisione contabile della nostra attività;
- iv. **Il Suo consenso espresso,** per il trattamento di eventuali categorie di dati personali, quali informazioni sanitarie (come ad esempio anamnesi, risultati e informazioni inerenti a test genetici, storico delle prescrizioni, certificato di morte e relazioni inerenti a diagnosi, esami e trattamenti medici). Il trattamento sarà effettuato nella misura in cui sia strettamente inerente e necessario alla gestione e/o liquidazione del sinistro.

3. Categorie di dati oggetto del trattamento

Le categorie di dati oggetto di trattamento potranno essere le seguenti:

- dati anagrafici;
- dati relativi al tempo, al luogo e alle modalità del sinistro;
- dati retributivi;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari di dati (come ad esempio i dati relativi alla salute).

L'eventuale rifiuto dell'interessato al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di adempiere a obblighi legali e di gestione e/o liquidare il sinistro.

4. Condivisione dei dati

Oltre ai casi in cui la comunicazione dovesse essere obbligatoria per legge, regolamento o disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre società appartenenti al gruppo AXA; compagnie di assicurazione, *coverholder*, intermediari, istituti finanziari, retrocessionari e partner commerciali; acquirenti, nell'ambito di operazioni societarie; o società clienti.

Potremmo altresì comunicare i Suoi dati a società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri in nome e per conto di XL Insurance Company SE, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento opportunamente designati da parte di XL Insurance Company SE e raccoglieranno e tratteranno i Suoi dati in nome e per conto di questa. In certi casi, il primo contatto e la successiva gestione della pratica di liquidazione e pagamento dei sinistri potrebbero avvenire interamente da parte di tali società.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



5. I Suoi diritti

Ha taluni diritti rispetto ai Suoi dati personali. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai Suoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i Suoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande in merito ai Suoi diritti o perplessità sulle modalità con cui vengono utilizzati i Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il Responsabile della protezione dei dati designato da XL Insurance Company SE, all'indirizzo dataprivacy@axaxl.com

Ci impegniamo a collaborare con Lei al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia ritenesse che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrà il diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, conservati e trattati in un paese non ricompreso nell'elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali ai sensi della normativa europea o secondo quanto sancito dalla Commissione Europea. Abbiamo adottato adeguate misure di sicurezza (come ad esempio impegni contrattuali) in conformità alla normativa applicabile per garantire che i Suoi dati siano adeguatamente protetti.

7. Periodo di conservazione

Conserveremo i Suoi dati personali per il tempo necessario alla corretta evasione della pratica di gestione e/o liquidazione del sinistro, e per un determinato periodo a seguito della chiusura della stessa, in conformità alla nostra *Global Records Management Policy*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali, La invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo <http://axaxl.com/footer/privacy-and-cookies>

8. Brokers, altri intermediari, partner commerciali, datori di lavoro e ulteriori terze parti

Nel caso tu fornisca a noi informazioni relative ad altri soggetti, l'Assicuratore tratterà i relativi dati personali in linea con quanto disposto sopra. Si prega di fornire a tali soggetti la presente informativa, sollecitandone la lettura dal momento che la stessa descrive le modalità secondo cui noi raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e otteniamo dati personali quando prestiamo i nostri servizi assicurativi e riassicurativi.



Informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami per XL Insurance Company SE

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il contraente ha la possibilità di inoltrare reclamo per iscritto a **XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia** presso l'ufficio reclami della sede secondaria italiana, Corso Como 17, 20154 Milano, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) a xlinsurance@legalmail.it.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo indirizzato a XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Facsimile di reclamo all'IVASS:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Sul sito di IVASS è consultabile una guida sulla presentazione dei reclami al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in via extragiudiziale è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo:

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en

Modalità di Comunicazione e Denuncia di Circostanze e Sinistri

Tutte le comunicazioni relative a circostanze rilevanti e ai sinistri, incluse le richieste di risarcimento, devono essere fatte alla Compagnia per iscritto, direttamente o tramite il broker, qualora ciò sia previsto dalla Polizza, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata (all'indirizzo xlinsurance@legalmail.it), posta elettronica (denuncesinistri@axaxl.com, indirizzo e-mail specifico per la denuncia di sinistri).

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)